

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
178/2014/R/GAS**

**METODI E PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DELLO SCOSTAMENTO TRA  
VALORE INDUSTRIALE DI RIMBORSO E VALORE DEL CAPITALE INVESTITO AI  
FINI REGOLATORI**

*Documento per la consultazione  
Mercato di incidenza: gas naturale*

*17 aprile 2014*

### **Premessa**

*Il presente documento si inquadra nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli ulteriori adempimenti previsti in materia di gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, avviato con la deliberazione dell'Autorità 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS.*

*Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità per la definizione delle procedure e dei metodi di analisi parametrica e per indici al fine della valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica ([unitaDIG@autorita.energia.it](mailto:unitaDIG@autorita.energia.it)) entro il 20 maggio 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.*

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**  
**Direzione Infrastrutture**  
**Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano**  
**e-mail: [unitaDIG@autorita.energia.it](mailto:unitaDIG@autorita.energia.it)**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI .....	4
1 <b>Oggetto e ambito della consultazione</b> .....	4
2 <b>Obiettivi specifici</b> .....	5
3 <b>Quadro normativo</b> .....	5
4 <b>Struttura del documento</b> .....	7
PARTE II – ASPETTI METODOLOGICI RELATIVI ALL’ IDENTIFICAZIONE DI FATTISPECIE CON SCOSTAMENTO TRA VIR E RAB SUPERIORE AL 10% .....	8
5 <b>Le condizioni per il confronto tra VIR e RAB</b> .....	8
6 <b>Determinazione della RAB</b> .....	8
7 <b>Determinazione del VIR</b> .....	10
8 <b>Allineamento temporale</b> .....	10
9 <b>Comparazione tra VIR e RAB</b> .....	11
10 <b>Il flusso di dati verso l’Autorità</b> .....	12
11 <b>Tempistiche</b> .....	12
12 <b>La procedura di verifica degli scostamenti</b> .....	13

## PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

### 1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.
- 1.2 Con la deliberazione 16 gennaio 2014, 5/2014/R/COM l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di provvedimenti ai fini dell’attuazione delle disposizioni del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come eventualmente modificato dalla relativa legge di conversione, per quanto di competenza dell’Autorità.
- 1.3 Con la deliberazione 6 marzo 2014, 93/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 93/2014/R/GAS) l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi delle disposizioni previste in materia di affidamento delle concessioni per il servizio di distribuzione del gas naturale dall’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge n. 69/13), integrativi rispetto a quelli adottati nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione 77/2012/R/GAS.
- 1.4 Con la medesima deliberazione 93/2014/R/GAS l’Autorità ha fatto confluire nel procedimento indicato al paragrafo 1.3 le attività connesse all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16 e dell’articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge n. 145/13).
- 1.5 Parallelamente a tali procedimenti, l’Autorità con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione. Cenni alle tematiche dell’analisi dei valori di rimborso al gestore uscente (di seguito: VIR) sono contenuti nel documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS, nel documento per la consultazione 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS e nel documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS, nel quale sono stati illustrati gli orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione.
- 1.6 Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS) è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando ad un successivo provvedimento l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito.
- 1.7 Nel documento per la consultazione 13 febbraio 2014, 53/2014/R/GAS (di seguito: documento 53/2014/R/GAS) sono stati illustrati gli orientamenti dell’Autorità in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas da applicare con riferimento alle gestioni per ambito nel quarto periodo di regolazione.
- 1.8 Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità per la definizione delle procedure e dei metodi di analisi parametrica e per indici al fine della valutazione degli scostamenti tra VIR e RAB in attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 145/13.

- 1.9 Nel mese di aprile 2014 è inoltre prevista l’emanazione di un documento per la consultazione per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge n. 145/13, il quale stabilisce che i gestori uscenti anticipino alle stazioni appaltanti l’importo equivalente al corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall’Autorità con la deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS e la deliberazione 30 maggio 2013, 230/2013/R/GAS.
- 1.10 Entro la prima decade del mese di giugno 2014 è prevista l’adozione dei seguenti provvedimenti:
- disposizioni in materia di regolazione tariffaria da applicare con riferimento alle gestioni per ambito;
  - metodi di valutazione dello scostamento tra valore industriale di rimborso e valore del capitale investito ai fini regolatori;
  - attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge n. 145/13 in materia di modalità di rimborso al gestore uscente delle somme anticipate alla stazione appaltante.

## **2 Obiettivi specifici**

- 2.1 Gli obiettivi specifici del presente documento per la consultazione sono definiti in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dall’Autorità nel Piano strategico triennale 2012-2014, approvato con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A, in particolare con l’obiettivo di favorire un’organizzazione efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale.
- 2.2 Nel dettaglio, ai fini del presente documento sono rilevanti i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
  - promuovere la concorrenza per il mercato;
  - facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - tenere conto delle esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio.

## **3 Quadro normativo**

- 3.1 Con il decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11) è stato emanato il *Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*. Tale regolamento definisce gli aspetti organizzativi fra gli Enti locali appartenenti all’ambito per l’emissione dei documenti di gara e per la gestione del servizio, gli obblighi informativi del gestore uscente agli Enti locali e al gestore subentrante, i provvedimenti applicativi del calcolo del VIR in conformità con la normativa primaria vigente, il bando di gara tipo e il disciplinare di gara tipo, includenti i criteri di valutazione dell’offerta, a cui la stazione

appaltante deve attenersi, le disposizioni per la verifica di offerte anomale e gli oneri, *una tantum* e annuali, che il gestore deve riconoscere agli Enti locali.

- 3.2 In particolare, l'articolo 5, comma 14, del decreto n. 226/11 prevede che qualora il valore di rimborso al gestore uscente superi di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Tali disposizioni sono di fatto superate da quanto più di recente disposto dal decreto-legge n. 145/13 (si veda il paragrafo 3.4).
- 3.3 L'articolo 4, del decreto-legge n. 69/13 prevede una disciplina integrativa per lo svolgimento delle gare d'ambito. Il comma 6, in particolare, attribuisce al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di emanare linee guida (di seguito: linee guida) per la valutazione del valore di rimborso al gestore uscente.
- 3.4 Il decreto-legge n. 145/13 contiene ulteriori disposizioni in materia di gare gas. In particolare, l'articolo 1, comma 16, modificando l'articolo 15, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano detratti anche i contributi privati e che per gli aspetti per i quali gli atti concessori non prevedano una propria metodologia si debba fare riferimento alle linee guida predisposte dal Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 1, comma 16, del decreto legge prevede inoltre che l'Ente locale concedente invii per verifica all'Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del VIR qualora tale valore sia superiore del 10% rispetto alla RAB di località. Per effetto di tali modifiche l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, relativo alla valorizzazione delle reti di distribuzione così recita:

*“(...) Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. (...) Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.”*

## **4 Struttura del documento**

- 4.1 Nella Parte II del documento sono fornite precisazioni metodologiche per l'identificazione delle fattispecie per cui vi è scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% da parte della stazione appaltante.
- 4.2 Nella Parte III del documento sono illustrate le procedure che l'Autorità intende sviluppare per la verifica degli scostamenti ai fini dell'eventuale formulazione di osservazioni ai sensi di quanto previsto dalla legge.

## **PARTE II – ASPETTI METODOLOGICI RELATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE DI FATTISPECIE CON SCOSTAMENTO TRA VIR E RAB SUPERIORE AL 10%**

### **5 Le condizioni per il confronto tra VIR e RAB**

- 5.1 L’Ente locale è tenuto ad identificare e comunicare all’Autorità le fattispecie nelle quali lo scostamento VIR-RAB supera la soglia del 10%, identificata dal decreto-legge n. 145/13. A questo fine, risulta necessario che le due grandezze (VIR e RAB) oggetto di confronto siano definite su basi omogenee. In particolare tali grandezze devono:
- a) essere riferite al perimetro oggetto di trasferimento a titolo oneroso tra gestore uscente e gestore entrante;
  - b) risultare omogenee sul piano degli elementi del capitale investito netto e dei contributi considerati;
  - c) essere riferite allo stesso orizzonte temporale.

### **6 Determinazione della RAB**

#### ***Perimetrazione delle reti oggetto di trasferimento a titolo oneroso dal gestore uscente al gestore entrante***

- 6.1 Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:
- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell’Ente locale o di una società di patrimonio delle reti, non soggetta a trasferimento;
  - b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all’ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all’articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11;
  - c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante.
- 6.2 Ai fini del confronto tra VIR e RAB deve essere considerata solo la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c).
- 6.3 Attualmente i dati raccolti ai fini tariffari dall’Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Entro il mese di giugno 2014 verranno acquisite dall’Autorità, mediante una specifica raccolta dati destinata alle imprese distributrici, le informazioni necessarie per disaggregare i valori della RAB in modo funzionale rispetto alle esigenze di confronto tra VIR e RAB. In particolare, l’Autorità procederà a richiedere alle imprese distributrici di distinguere tra le porzioni di rete esistenti in una certa località di proprietà del gestore uscente soggette a trasferimento a titolo oneroso (lettera c) del paragrafo 6.1) e altre porzioni di rete (lettere a) e b) del paragrafo 6.1).
- 6.4 In attesa della messa a disposizione delle stazioni appaltanti dei dati disaggregati da parte dell’Autorità, le imprese distributrici che gestiscono il servizio sono comunque nella condizione di poter disaggregare i costi storici, come comunicati ai fini tariffari, tra i diversi



perimetri proprietari e identificare la quota del capitale investito relativo alla porzione di rete che sarà oggetto di trasferimento a titolo oneroso al gestore uscente. Sulla base di tali dati relativi ai costi storici, applicando gli opportuni deflatori e i coefficienti di degrado, è possibile determinare il costo storico rivalutato, secondo la metodologia tariffaria.

### ***Elementi del capitale investito netto “oggetto di trasferimento”***

- 6.5 La regolazione tariffaria per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, disciplinata dall'Allegato A della deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificato e integrato, per il periodo di regolazione 2009-2013, e dall'Allegato A della deliberazione 573/2013/R/GAS, per il periodo di regolazione 2014-2019, distingue tra immobilizzazioni di località (terreni sui quali insistono fabbricati industriali, fabbricati industriali, impianti principali e secondari, condotte stradali, impianti di derivazione, gruppi di misura convenzionali, gruppi di misura elettronici e dispositivi *add-on*) e immobilizzazioni centralizzate. In linea generale sono considerate immobilizzazioni centralizzate tutte le tipologie di cespiti materiale diverse da quelle ricomprese nelle immobilizzazioni di località e le immobilizzazioni immateriali.
- 6.6 Nel contesto delle gare per l'affidamento del servizio rilevano le sole immobilizzazioni di località che sono oggetto di trasferimento tra gestore uscente e gestore entrante.
- 6.7 Secondo la regolazione tariffaria vigente il capitale investito netto per ciascuna località è determinato come somma algebrica delle seguenti componenti:
- a) immobilizzazioni nette di località (assunte con segno positivo);
  - b) immobilizzazioni in corso di località (assunte con segno positivo);
  - c) contributi pubblici in conto capitale e contributi privati (assunti con segno negativo);
  - d) capitale circolante netto riferito alle immobilizzazioni di località, calcolato in misura pari allo 0,8% del valore delle immobilizzazioni materiali lorde (assunto con segno positivo);
  - e) quota parte delle poste rettificative, comprendenti il trattamento fine rapporto, assegnata ai cespiti di località (assunta con segno negativo).
- 6.8 Ai fini del confronto con il VIR dovranno essere considerate le sole voci riportate alle lettere a), b) e c).
- 6.9 Le immobilizzazioni nette sono determinate portando a deduzione delle immobilizzazioni lorde il relativo fondo di ammortamento. Le immobilizzazioni lorde sono determinate rivalutando il costo storico dei cespiti sulla base del deflatore degli investimenti fissi lordi.

### ***Elementi relativi ai contributi***

- 6.10 Secondo quanto previsto dal comma 2.2 della deliberazione 573/2013/R/GAS le imprese distributrici, per il trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011, per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2019 (con termine ultimo coincidente in ogni caso con la data del passaggio alla gestione d'ambito), possono scegliere tra due opzioni:
- a) in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contributi, non soggetti a degrado, sono portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contributi;
  - b) degrado graduale, attuato secondo le modalità indicate nell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 573/2013/R/gas. Tale seconda opzione prevede che una quota parte dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011 sia temporaneamente “congelata”.

Ciò implica che tale quota non sia considerata ai fini della determinazione del capitale investito netto rilevante per il calcolo della componente del costo riconosciuto destinata alla remunerazione del capitale investito e non sia oggetto di restituzione ai clienti finali nel corso del quarto periodo di regolazione. La quota “congelata” verrà poi presa in considerazione nel successivo periodo di regolazione, con modalità che saranno definite nel quadro della regolazione tariffaria.

- 6.11 Il valore storico originario dei contributi deve essere pari a quello dichiarato dai gestori ai fini tariffari (ciò vale sia per i contributi pubblici, sia per i contributi privati) e deve tenere conto da un lato delle rettifiche richieste dall’Autorità a seguito dei confronti con i dati MEF, dall’altro delle valutazioni d’ufficio dei contributi privati, attivate in caso di mancata compilazione delle sezioni dei questionari tariffari dedicati ai contributi.
- 6.12 Per quanto riguarda le nuove disposizioni tariffarie introdotte con la deliberazione 573/13/R/GAS e in particolare con riferimento alle due opzioni previste per il trattamento dei contributi, è importante sottolineare che la quota dei c.d. contributi “congelati” deve comunque essere sottratta ai soli fini della determinazione del valore della RAB da confrontare con il VIR.

## **7 Determinazione del VIR**

- 7.1 La determinazione del VIR da riconoscere ai gestori uscenti, a carico del nuovo gestore, viene effettuata sulla base delle disposizioni dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00.
- 7.2 L’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 145/13 stabilisce che per gli aspetti in cui gli atti concessori non prevedano una propria metodologia si debba fare riferimento alle linee guida in corso di emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 69/13.
- 7.3 L’applicazione delle linee guida consente di determinare il VIR relativo alla porzione della rete di distribuzione che è destinata al trasferimento al gestore entrante a titolo oneroso.

## **8 Allineamento temporale**

- 8.1 Fondamentale ai fini di un corretto confronto tra VIR e RAB è la data a cui le due grandezze si riferiscono.
- 8.2 I dati tariffari (RAB) sono tipicamente resi disponibili dall’Autorità in coerenza con il loro trattamento tariffario. I dati consuntivi oggi disponibili, utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe 2014, sono riferiti al 31 dicembre 2012 ( $t-2$ ), mentre i dati pre-consuntivi, non idonei ai fini del confronto tra VIR e RAB, sono disponibili con riferimento all’anno  $t-1$  (31 dicembre 2013).
- 8.3 Ai fini della confrontabilità tra VIR e RAB è necessario procedere a una riconciliazione temporale dell’orizzonte di riferimento. La riconciliazione tra le due grandezze (VIR e RAB) dovrà tener conto del processo di ammortamento, di eventuali dismissioni e alienazioni, di riclassifiche, di nuovi investimenti, di entrate in esercizio di lavori in corso e di nuovi lavori in corso.

## **9 Comparazione tra VIR e RAB**

- 9.1 L'Ente locale concedente provvede a confrontare i valori di RAB e di VIR, riferiti allo stesso perimetro, allineati temporalmente e omogenei sul piano della loro composizione in coerenza con quanto indicato nei capitoli 6, 7 e 8.
- 9.2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 145/13, nei casi in cui lo scostamento tra VIR e RAB, come sopra identificati, sia superiore al 10%, l'Ente locale concedente trasmette le proprie valutazioni di dettaglio all'Autorità.

### *Spunti per la consultazione*

**S1.** Osservazioni in tema di determinazione e comparazione del VIR e della RAB.

## PARTE III – PROCEDURE PER LA VERIFICA DEGLI SCOSTAMENTI

### 10 Il flusso di dati verso l’Autorità

- 10.1 La soglia di attenzione, individuata a +10% dal decreto-legge n. 145/13, secondo le valutazioni preliminari dell’Autorità potrebbe essere raggiunta in un numero consistente di località, dando luogo ad un flusso rilevante di informazioni da parte degli Enti locali verso la medesima Autorità.
- 10.2 La norma di legge prevede che il soggetto obbligato all’invio sia il singolo Ente locale concedente. Comunque, secondo quanto previsto dal decreto n. 226/11, il singolo Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante a svolgere le funzioni di verifica del VIR.
- 10.3 Con riferimento a questo aspetto si evidenzia che l’Autorità ha attivato una specifica piattaforma per lo scambio elettronico di dati tra la medesima Autorità e le stazioni appaltanti.
- 10.4 L’Autorità ritiene che sarebbe opportuno, in un’ottica di contenimento dei costi dell’azione amministrativa, prevedere che le informazioni relative agli scostamenti VIR-RAB siano fatti pervenire all’Autorità per il tramite delle stazioni appaltanti, sia nel caso in cui le medesime abbiano ricevuto la delega dal singolo Ente locale, sia negli altri casi, ferma restando la competenza dell’Autorità nella valutazione degli scostamenti superiori al 10%, come previsto dal decreto-legge n. 145/13.
- 10.5 Questa ipotesi presenta, secondo le valutazioni dell’Autorità alcuni vantaggi:
- essendo la trasmissione dei dati subordinata all’individuazione della Stazione appaltante, dovrebbe favorire una scansione temporale degli invii degli scostamenti VIR-RAB, coerente con le scadenze delle gare;
  - dovrebbe favorire la comparazione di dati relativi a territori contigui;
  - eviterebbe distanze temporali troppo elevate tra data di valutazione dello scostamento e data in cui viene pubblicato il bando di gara, con conseguente necessità di riconciliazione temporale di dati su basi pluriennali.

#### *Spunti per la consultazione*

**S2.** Osservazioni sull’ipotesi di acquisire i dati tramite la stazione appaltante.

### 11 Tempistiche

- 11.1 L’Autorità stima che la procedura di verifica degli scostamenti VIR-RAB dovrebbe concludersi entro 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della documentazione, nei casi in cui, come meglio si vedrà nella Parte III, si debba procedere ad approfondimenti istruttori ed eventuali contraddittori con gli Enti locali o, nel caso di delega, con le stazioni appaltanti.

- 11.2 Sul piano della sequenza delle attività, nell'economia del processo che dovrebbe portare all'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio, secondo il disegno previsto dal decreto n. 226/11, la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB risulta propedeutica alle attività di preparazione dei bandi di gara.
- 11.3 Di tali aspetti gli enti locali e le stazioni appaltanti devono tener conto per pianificare le attività di invio all'Autorità dei casi di scostamento tra VIR e RAB superiori al 10%.

## **12 La procedura di verifica degli scostamenti**

- 12.1 L'Autorità, in relazione alla probabile elevata numerosità dei casi da esaminare, intende sviluppare una procedura che consenta di contenere l'onere amministrativo di verifica e garantisca la massima efficacia in termini di promozione della concorrenza e tutela dei clienti del servizio.
- 12.2 La procedura, nelle intenzioni dell'Autorità, si svilupperebbe in più stadi:
- a) verifica formale della documentazione;
  - b) *test* parametrico di congruità del VIR;
  - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento VIR-RAB;
  - d) verifica di congruenza con linee guida;
  - e) analisi per indici;
  - f) analisi di dettaglio.
- 12.3 Di seguito si illustrano le singole fasi in cui si articola la procedura. Il diagramma di flusso riportato in fondo al presente documento rappresenta sinteticamente le diverse fasi della procedura di verifica degli scostamenti VIR-RAB.

### ***Verifica formale della documentazione***

- 12.4 In un primo stadio viene effettuata una verifica formale della documentazione trasmessa dagli Enti locali concedenti o, sulla base dell'ipotesi illustrata al paragrafo 10, dalle stazioni appaltanti (verifica formale della documentazione). Questa prima fase si applica a tutti i casi trasmessi. In caso di difettosità, l'Autorità procede a richiedere opportune integrazioni.

### ***Test parametrico di congruità del VIR***

- 12.5 La fase successiva prevede una prima analisi basata su *test* di congruità del valore del VIR rispetto a una soglia parametrica di attenzione individuata dall'Autorità. In questa fase termina il processo di valutazione per le situazioni che sono giudicate compatibili con la soglia parametrica.
- 12.6 Ai fini di una sintetica valutazione dei valori di rimborso, l'Autorità intende utilizzare logiche di valutazione parametrica, fondate sulle relazioni identificate nel documento 53/2014/R/GAS, per comodità riportate nel *Box 1*.

### Box 1 – Valutazione parametrica delle reti

Le analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d'ufficio o con stratificazione mancante) hanno portato a identificare la seguente relazione:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 (D_1 X_i) + \beta_2 (D_2 X_i) + u_i$$

dove:

$Y$  rappresenta il valore dell'immobilizzato lordo per metro di rete per ciascuna località  $i$ ;

$$D_1 = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri} \\ 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

$X$  rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località  $i$ ;

$u$  rappresenta il termine di disturbo o errore dell'equazione.

L'equazione è stata stimata a livello nazionale e separatamente per ambito tariffario. Con riferimento all'ambito Nord Orientale e all'ambito Centrale il coefficiente  $\beta_2$  è risultato non significativo e pertanto è stato considerato il seguente modello semplificato:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 X_i + u_i$$

dove i parametri hanno il medesimo significato sopra descritto.

- 12.7 In particolare l'Autorità intende utilizzare i coefficienti stimati a livello nazionale, come riportati nella Tabella 1.

**Tabella 1 – Coefficienti equazione di stima del valore di riferimento**

Ambito		$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\beta_1$	$\beta_2$
Italia	Coefficiente	72,95	84,71	714,96	1049,83

- 12.8 Con tale metodologia per ciascuna località può essere determinato un livello di riferimento del costo unitario (a prezzi correnti) delle infrastrutture di rete. Tale costo unitario è espresso in euro per metro di condotta.
- 12.9 Poiché la formula parametrica identificata nel documento per la consultazione 53/2014/R/GAS fornisce, per costruzione, un livello medio, ai fini della individuazione di una soglia di attenzione da applicare nell'analisi degli scostamenti parametrici, è opportuno prevedere l'utilizzo di un coefficiente moltiplicativo. L'identificazione di tale coefficiente presenta evidenti margini di discrezionalità.
- 12.10 Ai fini della sua definizione l'Autorità considera, da un lato il fatto, come anticipato, che il valore di riferimento riflette un livello medio statistico dei dati esistenti relativi a località la cui determinazione del valore delle reti ai fini regolatori non è effettuato con criteri d'ufficio e che pertanto specifiche condizioni locali possano giustificare livelli non perfettamente allineati con la valutazione parametrica, dall'altro che tale soglia viene utilizzata per fare una scrematura dei casi da analizzare più in dettaglio. Quest'ultimo aspetto spinge ad assumere un approccio conservativo, in ottica di tutela dei clienti.
- 12.11 Sulla base di tali considerazioni l'Autorità reputa opportuno fissare tale coefficiente pari a 1,1.

- 12.12 Il coefficiente viene applicato al valore di riferimento determinato in via parametrica. Il livello soglia è dunque espresso in euro/m di condotta ed esprime il costo medio delle infrastrutture di rete di una località rapportata alla lunghezza delle condotte esistenti nella medesima località.
- 12.13 La congruità rispetto alla soglia viene effettuata calcolando il valore di ricostruzione a nuovo medio per metro di condotta. Il valore di ricostruzione a nuovo è pari al VIR aumentato del degrado e corrisponde quindi al valore di rimborso al lordo di ammortamento e contributi.

### ***Spunti per la consultazione***

**S3.** Osservazioni sulle modalità di effettuazione del *test* parametrico di congruità.

### ***Riallineamento vite utili e verifica scostamento VIR-RAB***

- 12.14 Lo scostamento tra VIR e RAB può essere in parte spiegato dalle diverse vite utili dei cespiti considerate ai fini della determinazione delle due grandezze, come fissate rispettivamente nel decreto n. 226/11 e nella regolazione tariffaria.
- 12.15 Per le situazioni che non superano il *test* parametrico di congruità, ossia nelle quali lo scostamento eccede la soglia di cui al paragrafo 12.11, l’Autorità procede al riallineamento delle vite utili, sia ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni nette, sia ai fini del calcolo dei contributi.
- 12.16 Dopo aver effettuato l’allineamento delle vite utili, l’Autorità verifica se lo scostamento tra VIR e RAB eccede il livello del 10%. Qualora la differenza risulti inferiore al 10%, il processo di verifica si completa, con esito positivo. In caso contrario si passa allo stadio successivo.

### ***Verifica puntuale applicazione linee guida***

- 12.17 Per i casi che, non avendo superato i due *test* sopra descritti, accedono a questa fase l’Autorità procede a verificare se il VIR è stato calcolato applicando le linee guida oppure se sono state introdotte deroghe ovvero se il calcolo è stato determinato sulla base di clausole contenute nelle convenzioni stipulate tra le parti, nei limiti di ammissibilità che verranno individuati nelle linee guida in corso di emanazione.
- 12.18 Sul piano operativo l’Autorità intende predisporre un modulo specifico di autodichiarazione della puntuale applicazione delle linee guida e si riserva di effettuare controlli a campione volti a verificare la veridicità delle autodichiarazioni ricevute.
- 12.19 Per i casi in cui viene accertata la puntuale applicazione della metodologia e delle valorizzazioni previste dalle linee guida il processo di valutazione della congruità del VIR si conclude con esito positivo.

### ***Analisi per indici***

- 12.20 Nella quarta fase sono analizzate le situazioni che non hanno superato i *test* previsti nelle fasi precedenti. Per i casi che accedono a questa quarta fase l’Autorità effettua analisi più puntuali, sempre in base ad analisi per indici.
- 12.21 In particolare l’Autorità intende effettuare un *break-down* dei costi lordi che compongono il VIR per categoria di cespiti, distinguendo tra:

- fabbricati industriali;
- impianti di prelievo e riduzione;
- condotte;
- impianti di derivazione;
- gruppi di riduzione finale;
- gruppi di misura.

12.22 Per ciascuna di tali categorie viene identificato uno specifico *driver* (es. metri quadrati per i fabbricati, portata per impianti di prelievo e riduzione, estensione per condotte e impianti di derivazione, numerosità per gruppi di misura) in relazione al quale viene calcolata l'onerosità media dei cespiti delle singole località, confrontata con dati medi che l'Autorità provvederà a calcolare.

### ***Analisi di dettaglio***

12.23 A questa fase accedono i casi residui. Per questi casi si aprono specifici approfondimenti della documentazione di accompagnamento, delle giustificazioni fornite e si procede ad analisi ulteriori volte ad accertare la congruenza delle valutazioni. In tale fase possono essere previsti specifici incontri di approfondimento con gli Enti locali interessati.

#### ***Spunti per la consultazione***

**S4.** Osservazioni sulla procedura di valutazione degli scostamenti a valle del *test* parametrico di congruità.

12.24 Nel caso le analisi illustrate nel paragrafo 12.23 portino l'Autorità a valutare come non congruo il valore del VIR, questa segnalerà la necessità di procedere ad una sua revisione, illustrando le motivazioni di tale decisione.



